



N. R.G. 463/2025



**TRIBUNALE di ALESSANDRIA**  
**Sezione Lavoro**

UDIENZA DEL 11/05/2026

Alle ore 11,23, sono comparsi:

-il ricorrente assistito dall'Avv. Antonio Saracino;

-Angelo Maria Manesso, procuratore della resistente, assistito dall'Avv. Enrico Zani:  
è presente la dott.ssa Lorena Ponassi addetta all'U.P.P.

I procuratori delle parti procedono alla discussione della causa, richiamano le rispettive conclusioni e si allontanano dall'aula.

Alle ore 11,35 rientrati in aula i procuratori delle parti, viene data lettura del seguente dispositivo di sentenza:

**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del popolo italiano**

il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertata la non ricorrenza degli estremi del licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dichiara, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 23 del 2015, estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna Autosped G S.p.A. al pagamento in favore di D M di un'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di € 23.796,00 (pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo:

rigetta per il resto:

condanna Autosped G S.p.A. a rimborsare a D M, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Saracino, le spese processuali che liquida in € 8.000,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA.

Motivazione in sessanta giorni.

Alessandria, 11 maggio 2026.

Il giudice del lavoro  
Stefano Moltrasio